

Rione Cassero APS

Statuto Rionale



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 24 OTT. 2022
N. 2718 Vol. Serie 3
Euro ES. 1.000,00

PAOLO LAZZERONI
Paola Lazzeroni

Articolo 1 - Costituzione

Dopo la decisione da parte dell'Amministrazione Comunale di Castiglion Fiorentino di ripristinare la tradizione del Palio dei Rioni Castiglionesi (prima edizione dell'«era moderna»: 19.06.1977), da disputarsi annualmente nel Piazzale Garibaldi la terza domenica di giugno, si formalizza la ricostituzione del Rione Cassero nell'anno 1977.

Articolo 2 - Natura giuridica, finalità

Il "Rione Cassero APS" è una libera e autonoma associazione di cittadini organizzata democraticamente ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche. Persegue finalità di preminente interesse aggregativo, sociale e pubblico. Assume tutte le iniziative che ritiene utili per favorire l'incremento dei soci e l'attiva partecipazione dei Rionali alle finalità del sodalizio.

Articolo 3 - Territorio di competenza

L'associazione ha sede legale in Castiglion Fiorentino (AR).

Il Rione occupa la parte alta del centro storico e la zona del territorio comunale tra le località La Foce e Mammi fino a tutta la Val di Chio compresa.

Articolo 4 - Emblema, colori sociali, patrono, motto, casate

L'emblema del Rione è costituito da uno scudo "italiano" partito di bianco e d'azzurro. Vi è impresso l'emblema della Torre del Cassero attraversante. Sul bordo superiore è posta una corona d'oro recante l'elmo di un cavaliere.

Il motto è «Turris magna est».

Il Rione è affidato alla protezione di San Giorgio e la data per i festeggiamenti in suo onore è il 23 aprile di ogni anno. Al Rione appartengono le insegne delle casate delle antiche famiglie dei Bartoli, Chiari, Dragomanni, Lambardi, Paglicci e Tizzi.

Articolo 5 - Scopi

associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Il Rione concorre allo svolgimento del Palio, alle iniziative collaterali e presta la propria opera artistica e culturale per la valorizzazione della manifestazione. Dal 20 giugno 1982 è operante in seno al Rione Cassero il Gruppo Storico Musici e Sbandieratori "Il Cassero"; il Gruppo - pur funzionante con un proprio organigramma (il Presidente del Gruppo è comunque il Presidente del Rione incarica) - non è un organismo a sé stante. Contribuisce con la sua attività a far conoscere fuori di Castiglion Fiorentino il Rione Cassero e lo stesso Palio dei Rioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 Amministrazione interna

L'amministrazione interna e in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale sono demandati al Consiglio Direttivo il quale agisce in conformità delle norme contenute nel presente Statuto e secondo quanto stabilito dall'assemblea.

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - Patrimonio

Il Patrimonio del Rione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, dai titoli comunque tenuti in proprietà nonché dai fondi della cassa sociale. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività derivanti dai compiti statutari e compatibili con gli scopi sociali del Rione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Articolo 8 - - - - Entrate del Rione

Le entrate del Rione sono costituite:

- a) Dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei tesserati
- b) Dai contributi di Enti Pubblici
- c) Dai contributi straordinari e da ogni altri introito (sponsorizzazioni, nolo materiali, iniziative varie)
- d) Dalle entrate dell'attività del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori "Il Cassero".
- e) Dalle entrate derivanti da attività de- commercializzate, diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi.

Articolo 9 - Uscite del Rione

Le uscite del Rione sono costituite dagli oneri derivanti dall'attività rivolta alla partecipazione al Palio dei Rioni, a perseguire gli scopi sociali e alle altre attività attuate o comunque deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per l'attività del Gruppo Storico Sbandieratori e Musici "Il Cassero" le spese da sostenere saranno valutate dal Consiglio Direttivo in base alla presentazione di preventivi e alle priorità di ogni singolo settore (sbandieratori, musici e dame).

Articolo 9 bis bilancio di esercizio

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e

pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Articolo 10 - «Rionali»

I cittadini che manifestano la propria adesione ideale al Rione o prendono parte, anche sporadicamente, all'attività sociale, indipendentemente dall'assunzione del rapporto di associazione di cui al seguente articolo 11 sono definiti «Rionali».

Articolo 11 Tesseramento

Il Rione, tramite il pagamento di una quota stabilita dal Consiglio, prevede il Tesseramento dei Rionali, che così diventano associati dell'associazione, che ne facciano richiesta e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo. Nessuna richiesta può essere tuttavia respinta senza motivata ragione.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il tesseramento è la conseguenza di una scelta volontaria e consapevole, con l'assunzione del relativo impegno a rispettare le norme statutarie. Il tesseramento rimane aperto tutto l'anno, ma nell'anno in cui sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio Rionale, solo i rionali tesserati da almeno tre mesi potranno partecipare alle votazioni, sempre che entro il dicembre successivo abbiano compiuto almeno 16 anni. (Articolo 15)

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati e chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri

Il rionale che intende fare parte del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori "Il Cassero", del Corteggio Storico del giorno del Palio, di ogni evento organizzato dal Rione, così come chiunque ricopra incarichi all'interno dello stesso, deve essere tesserato.

Il tesserato può altrettanto liberamente non rinnovare la sua iscrizione per l'anno successivo. Con il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tesseramento non verrà rinnovato tramite la quota associativa, il tesserato verrà considerato decaduto e cancellato dall'elenco dei tesserati, salvo potersi rientrare tramite nuova richiesta.

Ogni tesserato può richiedere un incontro con il Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e i bilanci con preavviso scritto di almeno 15 giorni al

- presidente dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Gli associati hanno l'obbligo di :
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

Articolo 12 - Perdita della qualifica di associato

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dall'appartenenza all'elenco dei tesserati ed eventualmente dal Consiglio stesso il Rionale che abbia agito in aperte e grave contrasto con gli scopi perseguiti dal Rione (compreso il Palio, il Gruppo Storico Musici e Sbandieratori e qualunque evento organizzato dallo stesso Rione) e/o ne abbia lesa gli interessi oppure non abbia ottemperato in modo grave al presente Statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Articolo 13 - Ricorsi

Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza e l'esclusione da tesserato, gli interessati possono presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica dell'atto.

Articolo 14 - Organi Sociali

Le funzioni sociali del rione sono esercitate dai seguenti organi secondo le rispettive attribuzioni:

- a) Assemblea dei tesserati
- b) Consiglio Direttivo
- c) Consiglio dei Probiviri

d) Organo di controllo e revisore dei conti se obbligatorio per legge.

Articolo 15 - Procedimento elettorale per la nomina dei 19 componenti del Consiglio Direttivo

Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo (19 membri) devono essere attivate dal consiglio uscente entro i due mesi successivi alla conclusione del proprio mandato che termina il 31 luglio. Le elezioni si dovranno tenere entro il 31 ottobre.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Assemblea dei tesserati, riunita in seduta ordinaria, attiva le procedure nominando una commissione elettorale e un collegio di scrutatori entrambe composte da un minimo di due membri. La commissione elettorale redige entro il 30 settembre la lista dei candidati composta un numero di tesserati non inferiore al limite dei componenti da eleggere. I tesserati che lo desiderano possono presentare alla commissione elettorale la propria autocandidatura. I tesserati eleggibili sono quelli che compiano nell'anno in corso il 16° anno di età, abbiano versato la quota associativa entro il 30 giugno dell'anno in corso e in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente. Le elezioni convocate dalla commissione elettorale, tramite avvisi e usando i mezzi pubblicitari atti ad informare tutti i rionali, si svolgono a suffragio personale diretto e segreto. I nominativi dei candidati devono essere indicati nell'apposita scheda di votazione in stretto ordine alfabetico e, su richiesta degli stessi, è facoltativo inserire o meno il soprannome. Gli elettori devono indicare sulla scheda i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% dei componenti gli organi da costituire con arrotondamento per difetto. Il seggio resterà aperto per un periodo di almeno otto ore da ripartire in un massimo di due giorni. La commissione elettorale predisporrà il calendario con gli orari e le giornate di apertura. Al termine avverrà, in forma pubblica, lo spoglio delle schede. Nel caso in cui più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto il più anziano d'età. Nell'ipotesi in cui al primo scrutinio non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti da ricostituire, l'elezione sarà ritenuta non valida e si attiverà un nuovo procedimento elettorale.

Nel corso della sua prima seduta, convocata non oltre 7 giorni dalla data delle elezioni, il Consiglio Rionale provvederà all'elezione del suo Presidente e alla attribuzione delle altre cariche previste dallo Statuto o comunque definibili a seconda delle esigenze legate al miglior funzionamento dell'attività rionale.

Articolo 16 - Decadenza, dimissioni, surroghe

I componenti dell'organo sociale elettivo decadono dalla carica dopo l'assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive (la situazione viene gestita dal Collegio dei Proibitori): i seggi divenuti vacanti per decadenza o dimissioni sono assunti dai candidati non eletti, secondo l'ordine dei suffragi ottenuti. Qualora i componenti iniziali si riducano, per successive decadenze o dimissioni, alla metà (9), l'organo sociale elettivo viene dichiarato decaduto e verrà attivata la procedura prevista dal precedente articolo 15. I consiglieri che nell'arco del mandato risulteranno essere stati presenti senza giustificazione a meno del 60% delle riunioni del Consiglio Direttivo non potranno comunque ricandidarsi per il mandato successivo.

Articolo 17 - Durata del mandato

L'organo sociale elettivo e le cariche sociali da questi conferite restano in funzione e sono esercitate per un periodo di tre anni. La scadenza del mandato è fissata per la data del 31 luglio del terzo anno successivo al rinnovo. Alla scadenza del mandato l'organismo in carica assicura lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione con il mantenimento delle cariche fino all'insediamento del nuovo organo sociale.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro

unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18 - Assemblea dei tesserati

L'assemblea dei tesserati è l'organo sovrano del rione. Ne fanno parte tutti i tesserati in regola con il pagamento della quota associativa che possono disporre di un voto personale. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avvisi e utilizzando mezzi pubblicitari atti ad informare tutti i tesserati e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Articolo 19 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce di regola due volte all'anno, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, per l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo. Alla scadenza prevista avvia la procedura per il rinnovo dell'organo sociale. In sede di prima convocazione è necessaria, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 20 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o richiesta per iscritto, con domanda motivata, da almeno un decimo dei tesserati. L'assemblea straordinaria è valida a condizione che siano presenti, in prima convocazione, almeno i due terzi dei tesserati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, da almeno un ottavo degli stessi tesserati. Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide se prese a maggioranza qualificata dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria

- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Articolo 21 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Rione, coordina il funzionamento e l'attività degli organi sociali e mantiene i rapporti con gli altri organi del Palio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, regola lo svolgimento dei lavori, cura l'esecuzione delle delibere adottate. Rappresenta il Rione in seno all'Associazione Ente Palio di Castiglion Fiorentino (o qualunque altro organismo che organizzi il Palio dei Rioni). Presiede le assemblee dei soci. Il presidente fa parte di diritto della Commissione Palio. (Articolo 24)

In caso di assenza o di impedimento ad esercitare le sue funzioni è sostituito dal Vice Presidente: in caso di assenza di entrambi è sostituito dal Segretario.

Articolo 22 - Vice Presidente

I Vice Presidenti del Rione Cassero sono due, di pari grado e con gli stessi diritti. Aiutano e collaborano con il Presidente e possono esercitare tutte le sue funzioni in caso della sua assenza.

Articolo 23 Segretario

Il Segretario:

- a) Provvede al disbrigo delle pratiche e della corrispondenza
- b) Ha cura dei documenti amministrativi

c) Compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo

d) Cura l'archivio del sodalizio

e) Sostituisce il Presidente nel caso in cui sia lui che i Vice Presidenti siano assenti: in tal caso il Segretario ha potere di firma.

Nei suoi compiti può essere assistito da un Segretario supplente che viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 24 Cassiere

Il Cassiere:

a) Provvede alla riscossione di tutte le entrate e al pagamento di tutte le spese

b) Tiene la cassa e tutta la contabilità del rione

c) Compila i bilanci e la relazione bimestrale e di fine anno da presentare al Consiglio Direttivo.

d) Presenta mensilmente l'estratto conto del c/c del Rione.

Nei suoi compiti può essere assistito da un Cassiere supplente che viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 25 - Commissione Palio

E' composta da cinque persone: quattro consiglieri più il Presidente. I quattro consiglieri sono nominati tra i consiglieri stessi che proporranno la propria candidatura (messa poi in votazione segreta qualora gli intenzionati a fare parte della Commissione Palio fossero più di quattro). All'interno della Commissione Palio si provvederà successivamente alla nomina del Capitano. La Commissione Palio, che può avvalersi della collaborazione anche di altri consiglieri o rionali esterni al Consiglio Direttivo stesso, rimane in carica per la durata del mandato consiliare, fatta eccezione nel caso si indicano elezioni straordinarie. Entro il 31 luglio di ogni anno il Capitano presenterà una relazione al Consiglio Direttivo sul lavoro svolto.

Articolo 26 - Addetto alla sede e al museo del Rione

L'addetto alla sede e al museo prende in consegna i beni immobili e gli arredi di

proprietà o in dotazione alla sede e al museo del Rione e ne cura la manutenzione. Può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo 11.

Articolo 27 - Addetto ai beni mobili e immobili

Prende in consegna i beni immobili e gli arredi di proprietà o in dotazione al Rione e ne cura la manutenzione. Può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo 11. E' responsabile inoltre di eventuali noleggi o prestiti del materiale del Rione, mette per iscritto tutti i "movimenti" dei beni mobili e immobili, presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale sul lavoro svolto entro il 31 luglio.

Articolo 28 - Addetto ai costumi

L'Addetto ai Costumi prende in consegna i costumi, le scarpe e tutte le parti in dotazione ad ogni singolo costume, ordinariamente non in dotazione al Gruppo Musici e Sbandieratori "Il Cassero", e ne cura la manutenzione. La figura dell'Addetto ai Costumi coincide con il Responsabile dei vari settori: Sbandieratori, Tamburi, Chiarine e Dame. Può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo 11.

Articolo 29 - Addetto ai Soci

L'Addetto ai Soci tiene aggiornato il libro soci, provvede alla registrazione dei nuovi iscritti, dopo aver presentato al Consiglio Direttivo la lista per l'approvazione e procede alla realizzazione e al coordinamento delle procedure previste per la consegna delle tessere. Può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo 11.

Articolo 30 - Richiesta di sfiducia

All'interno del Consiglio Direttivo è prevista la possibilità di chiedere la motivata sfiducia verso chiunque ricopra delle cariche ufficiali. Questo sarà possibile solo se a sostenerla sarà almeno un terzo dei consiglieri: dopo la presentazione della mozione, la votazione a scrutinio segreto ne sancirà o meno l'immediata esecuzione. Nell'ipotesi che la richiesta di sfiducia riguardi la carica del Presidente, in caso la stessa venga accolta, verranno indette nuove elezioni secondo la procedura

prevista.

Articolo 31 - Responsabile Giovani

Coinvolge i giovani del Rione in tutte le iniziative e manifestazioni dello stesso, tiene i contatti e organizza eventi che vedono protagonisti i giovani rionali. Può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo 11.

Articolo 32 - Responsabile Generale e Responsabile per le Uscite del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori "Il Cassero"

Il Responsabile Generale tiene informato il Consiglio Direttivo sulle attività del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori, cura i rapporti tra i rappresentanti di Sbandieratori, Musici, Chiarine e Dame, analizza il loro operato e individua eventuali carenze; collabora strettamente con il Responsabile per le Uscite del Gruppo, il quale ha il compito di valutare e organizzare tutto ciò che riguarda le trasferte del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori: può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo 11.

Sia il Responsabile Generale Gruppo Storico Musici e Sbandieratori che il Responsabile per le Uscite del Gruppo presentano, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione con l'analisi del loro operato.

Articolo 33 - Responsabile del Corteggio Storico del giorno del Palio

Nominato dal Consiglio Direttivo, il Responsabile del Corteggio Storico del giorno del Palio collabora con il Gruppo Storico Musici e Sbandieratori ma non può interferire né prendere decisioni su di esso.

Organizza, allestisce e decide tutto ciò che riguarda il corteggio nel giorno del Palio.

Articolo 34 - Responsabile della Comunicazione - Pubbliche Relazioni

Si occupa dei rapporti con la stampa, della manutenzione del sito internet, della email, della pubblicizzazione di tutto ciò che riguarda il Rione.

Può essere assistito da uno o più aiutanti nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti o fra i rionali, al di fuori del Consiglio Direttivo stesso, purché in regola con gli obblighi dell'articolo.

Articolo 35 - Responsabile del Gruppo Femminile

Rappresenta e riferisce in Consiglio riguardo le esigenze e l'operato del Gruppo Femminile, ovvero di tutte le figure femminili che sono parte attiva del Rione, nel Gruppo Storico Musici e Sbandieratori e in tutti gli eventi rionali.

Articolo 36 - Consiglieri

I Consiglieri:

- a) Collaborano alle attività specifiche del Consiglio Direttivo
- b) Assolvono gli incarichi particolari che vengono loro affidati
- c) Fanno parte, su designazione del Consiglio Direttivo, di comitati e/o commissioni tecniche e organizzative
- d) Prendono parte attiva all'organizzazione di tutte le manifestazioni del Rione, collaborando per raggiungere il miglior risultato.

Articolo 37 - Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri, organo di natura disciplinare, è composta da massimo tre rionali indicati dal Consiglio Direttivo stesso ed eletti dall'assemblea degli associati.

Esercita le seguenti funzioni:



- a) Propone al Consiglio Direttivo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati

b) Decide, dopo averne tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione, decadenza ed esclusione da tesserato.

Rimane in carica per la durata del mandato consiliare.

Articolo 38 - Organo di controllo e revisione dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 39 - Regolamento interno

Per lo svolgimento della propria attività, il Gruppo Storico Musici e Sbandieratori "Il Cassero" può dotarsi di un regolamento interno che disciplini gli aspetti della vita sociale non esplicitamente contemplati nel presente Statuto.

Articolo 40. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o affini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 41 - Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento del Palio dei Rioni e si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

Michele Falomi



Il Segretario

Carlo Nocentini



